



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ispettorato per la funzione pubblica

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0034590 P-4.17.1.16.2
del 10/05/2018



Roma.

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale "Mario Rapisardi"
Via Trieste, s.n. - 92024 Canicatti (AG)
E-mail: agic82900g@istruzione.it

e, p.c. Alla prof.ssa Calogera Campagna
Istituto Comprensivo Statale "Mario Rapisardi"
Via Trieste, s.n. - 92024 Canicatti (AG)
E-mail: calogera.campagna@istruzione.it

Ai sensi dell'art. 60, comma 6, del d.lgs. 30.03.2001, n.165 e succ. mod. - che attribuisce a questo Ispettorato compiti di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sull'esercizio dei poteri disciplinari, oltre che sull'osservanza delle disposizioni inerenti al controllo dei costi - è pervenuta, anche a questo Ufficio, segnalazione della prof.ssa Calogera Campagna del 30 aprile u.s., che lamenta il mancato riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata, ai sensi della legge n. 241/1990, lo scorso 20 febbraio, con cui ha chiesto "copia ... del verbale redatto durante il Consiglio di Classe Disciplinare in seduta straordinaria della classe 2^a media sezione B".

Nello specifico, per quanto si rilevi che siano ormai decorsi i termini per un'eventuale ricorso, ovvero richiesta di riesame da parte dell'interessata, sfuggono, tuttavia, le ragioni per cui non è stata fornita risposta alla segnalante.

Nel rispetto delle determinazioni che codesto Istituto intenda assumere, si osserva che il diritto di accesso costituisce principio generale dell'azione amministrativa, che "deve comunque essere garantito ai richiedenti ... la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7) e che l'eventuale rifiuto va *motivato*.

Ritenendo pertanto opportuno un riscontro, alla segnalante si ricorda tuttavia che l'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, prevede espressamente le modalità di ricorso - avverso il diniego espresso o tacito decorsi inutilmente 30 giorni - potendo rivolgersi alla Commissione per l'Accesso o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale (partecipando al giudizio anche personalmente, come disposto dall'art. 23 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Si rivolgono distinti saluti.

Il Direttore
d'ordine, il Funzionario addetto
dott.ssa Antonella Perali